

FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari  
Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

**Corporate Banking Interbancario (C.B.I.)**  
**Servizio di Banca Proponente**

**Informazioni sulla banca**

*Denominazione e forma giuridica:* BANCA DI CREDITO POPOLARE  
SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

*Sede legale e amministrativa:* Corso Vittorio Emanuele, Palazzo Vallelonga  
80059 TORRE DEL GRECO

*Indirizzo telematico:* [info@bcp.it](mailto:info@bcp.it)

*Codice ABI:* 5142/5

*Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:* 4708/40

*Gruppo bancario di appartenenza:* GRUPPO BANCARIO BANCA DI CREDITO POPOLARE

*Numero di iscrizione al Registro delle imprese e Codice Fiscale:* 00423310630

*Numero di iscrizione al Registro delle Società:* 243/66 Tribunale di Napoli

*Partita IVA:* 01241921210 - *REA:* 263669

*Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:* FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI  
FIG - FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA  
FCG - FONDO CENTRALE DI GARANZIA

*Dal Bilancio al 31.12.2008:*

- Capitale sociale: € 20.113.213
- Riserve: € 192.034.480

Telefono 081 8492077 PBX  
Telegrammi BCPTORRE  
Telex 710265 BCPTOR I - 721205 BCPINT I  
Telefax Direzione Generale 081 8491487 - Servizio Estero 081 8813321  
Centro Servizi S. M. La Bruna 081 8472752  
SWIFT BCPTITNN  
Sito Internet [www.bcp.it](http://www.bcp.it)

## Caratteristiche e rischi tipici

### Struttura e funzione economica

Il Corporate Banking Interbancario è un servizio bancario ‘a distanza’ (*Remote Banking*) che consente, cioè, alla Clientela di colloquiare con la Banca inoltrando direttamente, tramite computer, disposizioni di pagamento e incasso e di ricevere informazioni sui propri rapporti bancari in tempo reale in qualsiasi momento della giornata.

Il Servizio **BCP@Corporate** è rivolto a titolari di ditte individuali e piccole e medie aziende, anche se già clienti di più banche aderenti al C.B.I.

Con il servizio CBI la BCP, stipulando il contratto con l’impresa, assume il ruolo di banca “**Proponente**” e:

- cura l’installazione del software CBI sul computer dell’impresa o mette a disposizione un applicativo *web-based*, mediante collegamento internet
- si pone come interfaccia verso il sistema interbancario
- si fa carico delle disposizioni e delle informazioni con le altre banche
- garantisce la riservatezza delle informazioni
- effettua il controllo dei dati
- è responsabile della corretta esecuzione del servizio nei confronti del sistema bancario e dell’impresa.

Le altre banche con le quali l’impresa intrattiene rapporti assumono il ruolo di banche “*Passive*” che:

- ricevono le disposizioni
- trattano le informazioni ricevute nel rispetto delle norme concordate per i servizi di incasso e pagamento
- garantiscono la riservatezza delle informazioni
- inviano i dati di ritorno previsti
- inviano le informazioni con le modalità e nei tempi concordati.

Se il cliente usufruisce già di un prodotto di *Remote Banking* la BCP si configura come banca “*passiva*”.

Il Servizio viene correlato al Conto Corrente d’appoggio intrattenuto con la BCP, per cui connettendosi al Servizio CBI, il Cliente potrà trasmettere istruzioni o ricevere informazioni relative a:

- ordini di pagamento (bonifici e stipendi)
- disposizioni di pagamento elettronico di imposte e contributi (F24)
- disposizioni di incasso RIBA e RID
- disposizioni di esito e storno incasso RIBA e RID
- movimenti e saldo conto corrente

\* \* \*

### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- rischi dipendenti dall’utilizzo della rete Internet o della rete telefonica
- sottrazione o smarrimento del sistema di identificazione

### Legenda delle principali nozioni dell'operazione

<b>Requisiti minimi di accesso</b>	<i>Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, accensione di rapporto di conto, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.).</i>
<b>Servizio C.B.I.</b> o <b>Servizio</b>	<i>E' la possibilità che la Banca offre al Cliente di effettuare a distanza le operazioni di interrogazione e di disposizione del Conto Corrente e di altri rapporti contrattuali intercorrenti tra le Parti.</i>
<b>Sito</b>	<i>E' il dominio Internet <a href="http://www.bcp.it">www.bcp.it</a> che contiene l'insieme delle pagine che supportano il Servizio.</i>
<b>Sistema di Identificazione</b>	<i>Insieme di codici numerici segreti - "Codice Cliente" e relativo "PIN" nonché "Password Dispositiva" (Codice di Identificazione Personale/password) – che consentono l'accesso al Servizio ovvero complesso di sistemi e procedure di identificazione che la Banca potrebbe adottare in futuro, previa comunicazione al Cliente.</i>
<b>Canali</b>	<i>Sono le singole modalità o sistemi di comunicazione o interazione con il Servizio, anche alternativi e/o aggiuntivi a quelli indicati nel contratto.</i>
<b>Banca o BCP</b>	<i>E' la Banca di Credito Popolare.</i>
<b>Filiali</b>	<i>Si intendono le Agenzie, le Filiali, i negozi finanziari o le altre unità operative territoriali della Banca comunque denominate.</i>
<b>Cliente</b>	<i>E' la persona, la ditta o la società - quest'ultima attraverso il/i suo/i rappresentante/i legale/i - che accetta la proposta di Contratto della Banca e le norme Generali di Servizio.</i>
<b>Parti</b>	<i>Sono le parti del presente Contratto.</i>
<b>Documentazione Necessaria</b>	<i>E' la documentazione indispensabile per la conclusione o l'efficacia di un qualsiasi contratto con la Banca.</i>
<b>Contratto</b>	<i>E' l'accordo concluso tra la Banca e il Cliente relativo al Servizio e regolato dalle Norme Generali di Servizio.</i>
<b>Contratti</b>	<i>Sono gli accordi - diversi dal Contratto - conclusi tra la Banca e il Cliente, relativi ai Servizi/Prodotti fruibili tramite il Servizio.</i>
<b>Servizi/Prodotti</b>	<i>Sono i servizi e i prodotti bancari o finanziari offerti dalla Banca al Cliente e fruibili tramite il Servizio.</i>
<b>Norme Generali di Servizio</b>	<i>Sono le norme generali che regolano il Servizio.</i>
<b>Cod. Civ. o c.c.</b>	<i>Codice Civile.</i>

### Condizioni economiche

#### *Servizio di Corporate Banking Interbancario – Banca Proponente*

<i>Condizioni economiche</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
Attivazione servizio	gratuita	
Canone di gestione ( <i>mensile</i> )		15
Disattivazione		12
Funzioni informative BCP	gratuite	
Funzioni dispositive:		
o bonifici su filiali BCP		0,60
o bonifici su altre banche		1,10
o pagamento di imposte e tributi (F24)	gratuito	
o Recupero spese per produzione comunicazione "trasparenza" ai sensi del Testo Unico Bancario		1,00

*Alle altre operazioni dispositive non riportate si applicano le corrispondenti condizioni/tariffe previste per dette operazioni nei rispettivi contratti.*

\*

*Sono interamente a carico del Cliente:*

- *i costi dell'accesso a Internet richiesti dall'ISP (Internet Server Provider) e delle necessarie attrezzature per l'utilizzo del Servizio*
- *le spese telefoniche richieste dal proprio gestore di telefonia fissa e/o mobile (WAP)*
- *le spese per eventuali software personalizzati a seconda delle esigenze volta a volta manifestate.*

\*

## **CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO**

### ***Servizio di Corporate Banking Interbancario – Banca Proponente***

*Di seguito sono riportate, in sintesi, le più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente. Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna alla stipula del contratto.*

## **NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO**

### **SEZIONE I - NORME GENERALI**

#### **Art. 1. - Ambito di Applicazione**

1.1 Le presenti Norme Generali - così come quelle particolari riportate alle Sezioni II e III - si applicano al Cliente che intende usufruire dei Servizi, consapevole dei rischi connessi alla trasmissione dei propri dati attraverso le reti di telecomunicazione.

#### **Art. 2. - Conclusione del Contratto**

- 2.1 Il presente contratto deve essere completato a cura del Cliente, compilando esclusivamente gli appositi spazi in relazione alle proprie esigenze, e, come qualsiasi altro modello contrattuale predisposto dalla Banca, non deve subire alterazioni da parte dello stesso Cliente. Tali alterazioni non saranno vincolanti per la Banca e saranno considerate come non apposte dallo stesso Cliente.
- 2.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente accetta le presenti Norme Generali di Servizio. Il Contratto si intende concluso alla data del ricevimento da parte della Banca del riscontro della presente e di tutta la Documentazione Necessaria - ove richiesta - debitamente compilati e sottoscritti. Successivamente all'espletamento da parte della Banca delle procedure di verifica della documentazione pervenuta, il Contratto sarà efficace e produttivo di effetti dal momento dell'attivazione del Servizio, che avverrà di norma non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla consegna del sistema di identificazione. Resta inteso che il Contratto, salvo diverso accordo con la Banca, resterà comunque inefficace sino a che quest'ultima non avrà la provvista iniziale - ove necessario - a valere sul Conto Corrente.
- 2.3 Qualora il Cliente non sia già correntista della Banca, lo stesso si obbliga a far pervenire alla Banca anche la Documentazione Necessaria per l'apertura del nuovo rapporto.
- 2.4 Il Cliente è consapevole che la mancata ricezione, da parte della Banca, della Documentazione Necessaria e, in generale, della documentazione da essa richiesta, può determinare l'impossibilità di costituire il rapporto o la sospensione dell'efficacia del Servizio, nonché di ogni altro rapporto contrattuale che il medesimo Cliente intendesse aprire e fruire attraverso il Servizio stesso.

#### **Art. 3 - I Servizi**

- 3.1 la Banca riceve e diffonde, a scopo meramente informativo, informazioni economico-finanziarie, tramite un sistema sviluppato da terzi; errori nella loro acquisizione, elaborazione, trasmissione, visualizzazione nonché sospensioni nell'erogazione di detto Servizio/Prodotto non sono in alcun modo, né ad alcun titolo imputabili alla Banca e/o ai terzi. In nessun caso la Banca e i suddetti terzi, potranno essere ritenuti responsabili per danni o perdite di qualsiasi natura che il Cliente assuma di aver subito per effetto della mancata ricezione delle suddette informazioni economico - finanziarie, per la loro inesattezza o incompletezza, salvi i casi di dolo e colpa grave.
- 3.2 La Banca potrà rendere disponibili, a propria scelta e discrezione, modalità e sistemi di comunicazione o interazione con il Servizio alternativi e/o aggiuntivi a quelli iniziali, nonché ogni altro sistema basato su tecnologie consentite dal progresso tecnico.
- 3.3 Il rapporto con la Banca ha carattere di durata, restando inteso che il Servizio è esclusivamente una possibile modalità di comunicazione a distanza che, come tale, potrà subire interruzioni o sospensioni, anche senza preavviso. In tali circostanze il Cliente potrà rivolgersi direttamente alla Banca, presso la propria Filiale.
- 3.4 Il Sito sarà costituito da pagine accessibili al pubblico in generale e da pagine protette accessibili solo dai Clienti tramite i propri Sistemi di Identificazione. Tali pagine potranno supportare servizi e contenuti di diversa natura. La Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà aggiornare, eliminare, ampliare, ridurre e modificare in ogni modo i servizi e i contenuti del Sito.
- 3.5 Il Servizio può comprendere anche un'informativa al Cliente di iniziativa della Banca attraverso: e-mail (posta elettronica), messaggi SMS (Short Message Service), relativamente all'andamento dei rapporti indicati in precedenza dal Cliente e che lo stesso intrattiene con la Banca.

#### **Art. 4 - Utilizzo del Servizio**

- 4.1 Condizioni per l'utilizzo del Servizio sono:
  - per le eventuali diverse funzionalità aggiuntive previsti all'interno del Servizio (quali ad esempio: Corporate Banking, Cerved, Estero WEB ed eventuali altri), il Cliente deve utilizzare un Personal Computer collegato alla Banca tramite la rete Internet. Generalmente, il collegamento al Servizio avviene tramite un Personal Computer singolo/server, un modem/router collegato ad esso ed un accesso alla rete Internet tramite fornitori di fiducia del Cliente. Il Cliente si fa carico della configurazione del proprio computer e di tutto quanto necessario per accedere al Sito. Il cliente dichiara e garantisce che il proprio sistema informatico (computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto duraturo di tutti i documenti inviati o comunque messaggi a disposizione dalla Banca.
- 4.2 Il collegamento al Sito è generalmente disponibile a qualsiasi ora del giorno, fermi restando i limiti imposti dall'esecuzione in buona fede del contratto.
- 4.3 Il Cliente è tenuto a prendere cognizione dei sistemi di accesso e di utilizzo del Servizio - qualunque sia il canale -, attenendosi alle relative modalità così come indicato nei manuali operativi disponibili sul Sito o a disposizione presso le Filiali.
- 4.4 Il Sistema di Identificazione consente l'accesso al Servizio e l'utilizzo dello stesso.
- 4.5 La USER ID e la PASSWORD iniziali vengono attribuiti automaticamente dalla Banca con una procedura riservata all'atto dell'adesione al Servizio e consegnati, in forma scritta, al Cliente in busta discreta e sigillata. Il Cliente, per l'operatività via Internet, dovrà obbligatoriamente modificare la PASSWORD con una a propria scelta, che potrà successivamente variare tutte le volte che lo riterrà opportuno.
- 4.6 La Banca, potrà trovarsi nella necessità di dover modificare il Sistema di Identificazione e di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente. Il Cliente dovrà adeguarsi entro il termine stabilito dalla Banca al nuovo Sistema di Identificazione e sicurezza e, decorso tale termine, la Banca potrà sospendere l'erogazione del Servizio, salva la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto.
- 4.7 Il Cliente è consapevole che per la Banca il Sistema di Identificazione comporta l'automatica attribuzione al Cliente stesso delle istruzioni ricevute, con un possibile effetto immediato sui beni e valori che il Cliente abbia disponibili presso la Banca. Il Cliente, pertanto, si obbliga a custodire il Sistema di Identificazione ad esso attribuito con la massima cura e riservatezza. Pertanto è cura e responsabilità del Cliente provvedere affinché il Sistema di Identificazione venga utilizzato da persone autorizzate dal Cliente stesso ad agire in proprio nome e conto.

- 4.8 Nel caso in cui il Cliente sia una persona fisica o giuridica che opera in nome e per conto di altri soggetti (per esempio come rappresentante legale/delegato di condomini), sempreché si tratti comunque di casi ammessi dalla Banca e compatibili con i Servizi, il Cliente medesimo si impegna a rispettare le presenti norme anche con riguardo agli interessi dei terzi da lui rappresentati, restando personalmente ed esclusivamente responsabile per gli eventuali illeciti o irregolarità commesse.
- 4.9 In caso di furto, o perdita di riservatezza comunque riferibile al Sistema di Identificazione, il Cliente dovrà immediatamente richiedere il blocco del Servizio e denunciare l'accaduto per iscritto alla Banca, così come indicato all'art. 9, rimanendo comunque responsabile di ogni impiego del Servizio, e ciò fino al momento in cui detta denuncia sia pervenuta alla Banca e sia trascorso il tempo ragionevole per provvedervi.
- 4.10 Nell'utilizzare i servizi contenuti nel Sito, il Cliente garantisce che qualunque messaggio e/o materiale immesso nel Sito del Servizio tramite il proprio Sistema di Identificazione è originale e comunque rispetta eventuali diritti di terzi, e non sarà in violazione di ordine pubblico e buon costume. La Banca non s'impegna a controllare l'operato dei Clienti, ma, qualora venisse occasionalmente a conoscenza di infrazioni alla presente disposizione, si riserva il diritto di cancellare siffatte comunicazioni del Cliente, riservandosi altresì la possibilità di ulteriori azioni a tutela della propria posizione.
- 4.11 Se il Cliente non effettuasse alcun accesso al Servizio, la Banca avrà assolto comunque i suoi obblighi contrattuali, senza che il Cliente possa pretendere restituzioni e/o risarcimenti. Inoltre, il mancato utilizzo del sistema di identificazione per un periodo superiore ai sei mesi, comporta il blocco automatico del medesimo e la necessità da parte del Cliente di richiedere alla Banca la riemissione di un nuovo sistema di identificazione.

#### **Art. 5 - Disponibilità del Servizio**

- 5.1 L'utilizzo del Servizio è generalmente disponibile su Internet tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00; eventuali servizi aggiuntivi, disponibili anche in seguito all'attivazione del Servizio, sono, invece, legati ad orari stabiliti dai singoli fornitori degli stessi;
- 5.2 Il Servizio potrà essere sospeso o interrotto in ogni momento, anche senza preavviso. La Banca inoltre non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione non intenzionale di dati e/o informazioni economiche finanziarie dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema telematico di trasmissione o da eventi al di fuori del proprio controllo diretto.
- 5.3 Saranno sempre possibili interruzioni del Servizio dovute a motivi tecnici, di sicurezza e di ordinaria e straordinaria manutenzione delle apparecchiature che permettono il collegamento. Ove possibile, le interruzioni ordinarie verranno preventivamente comunicate ai Clienti tramite messaggi nelle pagine del Sito o via e-mail.
- 5.4 E' altresì esclusa la responsabilità della Banca e di terzi per eventuali ritardi, inadempimenti totali o parziali, disservizi o danni che derivassero al Cliente per cause di forza maggiore, fra le quali a titolo meramente esemplificativo, si indicano gli atti dell'autorità, gli interventi governativi, le limitazioni legali, gli incendi, le esplosioni, le proibizioni, le mobilitazioni, le sommosse, le epidemie, gli scioperi, ovunque verificatisi, del personale proprio o dei terzi che gestiscono il sistema e forniscono le informazioni economico finanziarie, le turbative industriali, la sospensione o l'interruzione del servizio telefonico, del servizio postale e elettrico, il blocco del sistema informatico e, in genere, qualunque fatto, impedimento od ostacolo che non possa essere evitato o superato con la dovuta diligenza o sia fuori dal controllo della Banca.

#### **Art. 6 - Rapporti su cui operare**

- 6.1 In forza del regolare accesso al Servizio, il Cliente avrà la facoltà di disporre a distanza dei rapporti contrattuali già in essere con la Banca, oppure di aprirne di nuovi, compatibilmente con quanto offerto a distanza dalla stessa Banca, e comunque nei limiti e con le modalità da essa disposti.
- 6.2 Il Cliente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento - con le modalità che gli saranno indicate dalla Banca anche tramite il Sito -, l'esclusione di rapporti abilitati o l'aggiunta di nuovi.

#### **Art. 7 - Rischi**

- 7.1 Il Cliente è responsabile per l'utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del Servizio per tutte le operazioni eseguite, tramite il proprio Sistema di Identificazione.
- 7.2 Poiché il Cliente verrà identificato da parte della Banca esclusivamente mediante la verifica del Sistema di Identificazione secondo quanto specificato all'art. 4, lo stesso è tenuto a mantenere segreti tutti i codici riservati i quali, nell'interesse del medesimo Cliente, non devono essere conservati insieme né annotati in un unico documento.
- 7.3 Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del Sistema di Identificazione nonché di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione del Sistema di Identificazione stesso.
- 7.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del Servizio, la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite il Servizio, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure informatiche utilizzate per il funzionamento del Servizio ed i rapporti con il Cliente, ivi comprese, tra le altre, le registrazioni telefoniche.
- 7.5 Il Cliente si dichiara a conoscenza del fatto che, a livello internazionale, l'utilizzo di sistemi di comunicazione e telematici per la comunicazione aumenta i rischi normali di qualsiasi servizio a distanza; ne consegue che la fruizione del Servizio avviene per libera e consapevole scelta del Cliente, con accettazione del maggior grado di rischio. La Banca, in ogni caso, non risponderà per eventuali danni subiti dal Cliente che siano imputabili all'ISP (Internet Server Provider) o, comunque, siano dipendenti dalla fornitura del servizio di accesso alla rete internet o alla rete telefonica.

#### **Art. 8 - Limiti operativi**

- 8.1 Per le operazioni dispositive il Cliente è tenuto ad operare, in ogni caso entro e non oltre la propria disponibilità di conto corrente.

#### **Art. 9 - Blocco del Servizio per furto/smarrimento Sistema di Identificazione**

- 9.1 In caso di furto o smarrimento del Sistema di Identificazione, il Cliente deve immediatamente richiedere il blocco del Servizio telefonando al Contact Center e darne comunicazione scritta alla Banca da recapitarsi a mano alla Filiale, oppure da inviare alla stessa a mezzo Raccomandata R.R.. La Banca potrà prevedere altre modalità di blocco che renderà note al Cliente.
- 9.2 La Banca provvederà a bloccare il Servizio entro e non oltre un giorno lavorativo successivo alla ricezione della sopraccitata comunicazione.

#### **Art. 10 - Esecuzione degli ordini**

- 10.1 Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno eseguite nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'ordine, salvo diverso minor termine quando previsto da norme imperative.
- 10.2 E' facoltà della Banca rifiutare di assumere gli incarichi conferiti dal Cliente dandone, senza indugio, comunicazione al medesimo senza obbligo di motivazione.

#### **Art. 11 - Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche**

- 11.1 La Banca si riserva la facoltà di variare unilateralmente le clausole contrattuali qualora sia necessario per adeguamento delle stesse a disposizioni normative o regolamentari oppure per esigenze organizzative nonché si riserva la facoltà di variare le condizioni economiche applicate al Contratto.

Dette variazioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 385 dell'1/9/93, come modificato dall'articolo 10 della Legge

n. 248/06 saranno portate a conoscenza del Cliente mediante specifica comunicazione scritta all'ultimo indirizzo conosciuto con un preavviso di giorni 30 rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Resta ferma la facoltà del Cliente di recedere dal contratto senza penalità e spese di chiusura, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 12 - Condizioni economiche applicabili - richiesta abilitazioni nel sito**

12.1 Le condizioni economiche applicate al Servizio vigenti al momento della conclusione del Contratto sono riportate nel presente Contratto.

12.2 In deroga a quanto previsto nei singoli Contratti, le condizioni economiche applicate ai Servizi/Prodotti usufruiti dal Cliente tramite il Servizio vigenti al momento della conclusione del Contratto sono riportate nel presente Contratto.

12.3 La Banca si riserva la possibilità di mettere a disposizione del Cliente delle modalità di richiesta all'interno del Servizio stesso (ad es. tramite apposita finestra applicativa su Internet) con le quali il Cliente può chiedere di essere abilitato a nuovi Servizi/applicazioni messi a disposizione dalla Banca, la cui eventuale normativa viene a sua volta resa disponibile al cliente sul sito. Ovviamente resta sempre ammessa la consueta modalità della richiesta scritta da parte del Cliente. In ogni caso, rimane in facoltà della Banca aderire in tutto o in parte a dette richieste, rispondendo anche tramite e-mail o con altre modalità di comunicazione a distanza.

**Art. 13 - Varie - divieto cessione contratto**

13.1 Le presenti Norme Generali di Servizio prevarranno rispetto alle condizioni generali dei Contratti, limitatamente alle relative modalità di conclusione, attivazione, disposizione e rischio di operatività.

13.2 Il Contratto non può essere ceduto a terzi. Qualsiasi atto di disposizione del Cliente in merito non avrà alcun effetto per la Banca.

13.3 Eventuali impegni scritti o verbali di agenti, promotori, distributori e/o collaboratori autonomi della Banca vincolano quest'ultima soltanto in caso di espressa conferma scritta della Banca medesima.

13.4 Cataloghi, offerte, pubblicità o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non possono considerarsi in alcun modo parti integranti e/o sostanziali del contratto, né derogare alle presenti Condizioni Generali di Contratto.

**Art. 14 - Operazioni di informazione**

14.1 Le informazioni relative a saldi e movimenti vengono fornite dalla Banca attraverso i canali attualmente disponibili o che verranno in seguito resi disponibili per ottimizzare con reciproco vantaggio il rapporto con il Cliente, fermo restando che le stesse trovano unica e probante conferma negli estratti conto che vengono periodicamente inviati dalla Banca, anche nell'ipotesi venissero trasmessi a loro volta via Internet.

**Art. 15 - Spese a carico del cliente**

15.1 Fermo restando quanto indicato al precedente art. 12, sono interamente a carico del Cliente: le spese telefoniche richieste dal proprio gestore di telefonia, i costi dell'accesso a Internet, delle necessarie attrezzature per l'utilizzo del Servizio, le spese per eventuali software personalizzati a seconda delle esigenze volta a volta manifestate, gli importi dei canoni periodici stabiliti dalla Banca per la prestazione dei Servizi offerti.

15.2 Le spese e gli oneri, anche di carattere fiscale, inerenti e conseguenti al presente Contratto e/o ai Contratti sono a carico esclusivo del Cliente.

**Art. 16 - Foro Competente e norme applicabili**

16.1 Il presente contratto, le operazioni eseguite ed i contratti conclusi a mezzo del Servizio sono regolati dalla legge italiana.

16.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi Servizi elettronici di incasso e pagamento.

16.3 Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca, Foro competente sarà, a scelta della Banca, o quello della propria sede legale o quello nella cui giurisdizione trovasi la Filiale presso la quale si è costituito il presente rapporto o quello previsto dal codice di procedura civile.

16.4 Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 18 del codice di procedura civile qualora il Cliente dovesse rivestire la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis, del codice civile.

16.5 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 218/95, il Cliente accetta la giurisdizione italiana.

**Art. 17 - Durata e Recesso**

17.1 Il Contratto è a tempo indeterminato; ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente in qualunque momento dal Contratto stesso con preavviso scritto di almeno 30 giorni, comunicato per iscritto all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. o con lettera semplice consegnata a mano.

**Art. 18 - Rapporti cointestati**

Qualora il Servizio fosse collegato ad un rapporto di conto corrente contestato a firme disgiunte, ogni cointestatario richiedente il Servizio dovrà sottoscrivere personalmente il presente contratto. Nel caso in cui, viceversa, il rapporto di conto corrente cointestato fosse con firme a facoltà congiunta, per ragioni di carattere operativo, il rapporto non potrà essere attivato.

**SEZIONE II - NORME del SERVIZIO CORPORATE BANKING**

**Art. 1 - Licenza d'uso - documentazione contrattuale**

Per utilizzare il Servizio il Cliente deve sottoscrivere la licenza d'uso dei programmi inerenti.

Il Manuale Tecnico, definito "Manuale", fornito dalla Banca e/o materialmente disponibile attraverso il Sito, gli altri allegati e documenti richiamati dalle presenti condizioni, così come le loro eventuali modifiche ed integrazioni, formano parte integrante del presente contratto.

**Art. 2 - Oggetto del contratto**

Il Servizio consente al Cliente, attraverso il collegamento telematico, di accentrare e di smistare, tramite la Banca Proponente, i flussi elettronici, relativi alla propria operatività finanziaria e commerciale.

Il Cliente con il presente Contratto aderisce al Servizio secondo le funzioni, ai termini ed alle condizioni concordate.

**COLLEGAMENTO E COLLOQUIO**

**Art. 3 - Stazione di lavoro**

Per poter usufruire del Servizio il Cliente è tenuto a dotarsi di una "stazione di lavoro", di un *modem* e di un collegamento telematico. Le apparecchiature ed i programmi utilizzati dal Cliente devono rispondere alle specifiche tecniche indicate nel Manuale e devono essere mantenuti idonei ed affidabili, anche in relazione ad eventuali successive modifiche delle specifiche tecniche.

**Art. 4 - Delega a terzi**

La Banca si riserva la facoltà di delegare, in tutto o in parte, le attività previste a suo carico dal presente contratto ad altri soggetti, del cui operato resta responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 15 e 16 della presente Sezione, la Banca stessa.

Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere ai suddetti soggetti i dati concordati relativi ai conti e rapporti comunicati specificatamente, in essere presso la Banca stessa, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione e/o riserva.

Il Cliente prende atto altresì che la Banca ha nominato responsabili del trattamento dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Consorzio Triveneto SpA

e la Sec Servizi-Società consortile per azioni propri *outsourcers* informatici.

**Art. 5 - Modifiche alle specifiche tecniche da parte della Banca**

La Banca, per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità dei Servizi stessi.

**Art. 6 - Modifiche da parte del Cliente**

In caso di modifiche delle specifiche tecniche di cui al precedente art. 3 della presente Sezione che comportino necessità di interventi tecnico operativi od organizzativi da parte del Cliente, la Banca provvederà a dare comunicazione preventiva, per iscritto, e/o attraverso il Sito, ovvero con altro mezzo che ne consenta comunque la prova.

**Art. 7 - Attivazione - divieto di cessione**

Il Cliente, sulla base di contratti di collegamento telematico, è tenuto a concordare con la Banca, nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei termini indicati nel Manuale, le modalità di attivazione e di gestione del collegamento.

Il Cliente è obbligato a non cedere in tutto o in parte a terzi i contratti di collegamento telematico, né a permettere a terzi l'utilizzo del Servizio se non previa autorizzazione scritta della Banca.

**Art. 8 - Identificazione e sicurezza - flussi elettronici**

Il Cliente è tenuto a prendere cognizione dei sistemi di accesso e di utilizzo del Servizio, attenendosi alle relative modalità così come indicato nel Manuale.

I flussi elettronici devono essere predisposti secondo gli *standard* concordati tra il Cliente ed il destinatario dei flussi e riportati nel Manuale Tecnico.

Il Cliente, fermi restando i controlli di carattere formale previsti dall'art. 12 della presente Sezione, è responsabile del contenuto dei flussi elettronici inviati tramite i Servizi.

Il Cliente garantisce l'autenticità e la provenienza delle istruzioni contenute nei flussi inviati e si impegna ad accettare i flussi ad esso inviati.

La revoca delle istruzioni/disposizioni contenute nei flussi inviati dal Cliente è consentita solo nei casi specificamente indicati dalla Banca

Proponente nel Manuale.

Il Cliente dichiara inoltre di tenere indenne la Banca da ogni conseguenza dannosa o molestia che potesse derivare anche da parte di terzi che abbiano avuto accesso alla stazione di lavoro del Cliente pur senza l'autorizzazione di quest'ultimo.

## EROGAZIONE DEI SERVIZI

**Art. 9 - Tempi**

L'utilizzo dei Servizi è consentito nei giorni e negli orari di funzionamento tempo per tempo stabiliti e comunicati per iscritto dalla Banca. (si veda art. 4 - Sezione I - Norme Generali).

La Banca si riserva la facoltà di sospendere il funzionamento dei Servizi in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi.

In caso di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la Banca provvederà a darne comunicazione con qualunque mezzo appena possibile.

**Art. 10 - Responsabilità - norme per disposizioni elettroniche**

I flussi elettronici si considerano inviati e ricevuti secondo quanto previsto dal Manuale.

La Banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute, sia da disservizi che dovessero verificarsi nella fase di trasporto dei flussi.

Per quanto riguarda l'incasso delle disposizioni elettroniche che perverranno per il tramite dei collegamenti telematici, esse saranno regolate dalle specifiche "Norme che regolano il servizio Disposizioni Elettroniche Di.Pa./Ri.Ba./M.Av." che sono state a parte sottoscritte.

**Art. 11 - Obbligo di riservatezza**

La Banca garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nei flussi elettronici inviati e ricevuti dal Cliente e la loro integrità, mediante adeguata protezione da accessi non autorizzati. A tal fine la Banca provvede a comunicare al Cliente, oltre a quanto già previsto al precedente art. 8 della presente Sezione, 1° comma, ogni modalità cui lo stesso deve attenersi per garantire la provenienza e l'autenticità dei flussi inviati.

La Banca è tenuta a non prendere conoscenza ed a non intervenire nel contenuto dei flussi elettronici destinati a Banche ed Imprese e di quelli da tali soggetti provenienti.

**Art. 12 - Verifica standard**

La Banca verifica il rispetto - da parte del Cliente - degli *standard* concordati ai sensi del precedente art. 8 della presente Sezione e si riserva la facoltà di bloccare i flussi elettronici inviatili dal Cliente medesimo nel caso di mancato rispetto degli *standard* nonché, in genere, delle specifiche modalità di erogazione dei Servizi previste dal presente contratto e dal Manuale, dandone immediata segnalazione al Cliente stesso.

La Banca Proponente provvede a bloccare i flussi inviati dal Cliente anche nel caso in cui la Banca Passiva, destinataria dei flussi, non eroghi la funzione per la quale gli stessi flussi sono stati inviati/messi a disposizione, dandone, anche in questo caso, immediata segnalazione al Cliente stesso.

**Art. 13 - Messaggi di conferma e presa in carico**

Il Servizio prevede che la Banca destinataria dei flussi elettronici inviati dal Cliente provveda ad inoltrare a quest'ultimo, a fronte di ogni flusso dispositivo, un messaggio di "conferma di ricezione". Detto messaggio costituisce una semplice comunicazione di ricezione dei flussi elettronici.

Il Servizio prevede inoltre che la Banca destinataria dei flussi elettronici inviati dal Cliente provveda ad inoltrare a quest'ultimo nei casi, con le modalità, i termini e gli effetti previsti dal Manuale, il messaggio di "presa in carico". Detto messaggio costituisce la comunicazione del soggetto destinatario dei medesimi flussi di essere in grado di elaborare le singole informazioni in esse contenute.

**Art. 14 - Esecuzione servizi**

La Banca, dopo aver effettuato positivamente i controlli di cui all'art. 12 della presente Sezione, è tenuta a garantire la corretta e tempestiva esecuzione dei Servizi.

**Art. 15 - Impedimenti**

La Banca è esente da responsabilità per impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e/o a scioperi - verificatisi presso la Banca o presso i soggetti utilizzati da quest'ultima per lo scambio dei flussi elettronici con le Banche Passive - che determinano l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi elettronici, comportano la mancata esecuzione dei Servizi. Nel caso previsto dal comma precedente, la Banca provvede a dare, con ogni mezzo, comunicazione della mancata esecuzione dei Servizi.

**Art. 16 - Cause di forza maggiore**

Per causa di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al soggetto presso il quale l'evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle attività previste dai Servizi, fra le quali a titolo meramente esemplificativo, si indicano gli atti dell'autorità, gli interventi governativi, le limitazioni legali, gli incendi, le esplosioni, le proibizioni, le mobilitazioni, le sommosse, le epidemie, gli scioperi, ovunque verificatisi, del personale proprio o dei terzi che gestiscono il sistema e forniscono le informazioni economico finanziarie, le turbative industriali, la sospensione o l'interruzione del servizio telefonico, del servizio postale e elettrico, il blocco del sistema informatico e, in genere, qualunque fatto, impedimento od ostacolo che non possa essere evitato o superato con la dovuta diligenza o sia fuori dal controllo della Banca.

**Art. 17 - Conservazione dei dati e prova**

Il Cliente è tenuto a conservare, secondo quanto previsto dal presente contratto, la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante i Servizi, senza apportarvi alcuna modifica. Il Cliente prende atto che analogo obbligo grava su tutti gli altri soggetti destinatari dei flussi inviati dal medesimo Cliente. La registrazione delle disposizioni di incasso e di pagamento potrà essere effettuata su supporti elettronici od ottici, a condizione che in caso

di necessità i dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti. Le registrazioni delle disposizioni di incasso e di pagamento dovranno essere conservate per un periodo di 12 mesi e quelle relative ai flussi informativi, ivi compresi gli esiti, per un periodo di 15 giorni lavorativi.

Limitatamente alle disposizioni di pagamento, la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti, decorso il periodo di 12 mesi di cui al comma precedente, sarà conservata, per il tempo richiesto dall'art. 2220 c.c., in forma leggibile.

#### **Art. 18 - Registrazione messaggi valore probatorio**

Nel caso in cui il Cliente rinunci alla conservazione della registrazione dei dati inviati e ricevuti mediante i Servizi, il Cliente stesso riconosce l'efficacia probatoria prevista dall'art. 17 della presente Sezione alle registrazioni effettuate dalla Banca.

In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni di cui al suddetto art. 17 farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta.

La responsabilità della Banca per eventuali inesattezze, incompletezze, non tempestività dei dati trasmessi, disservizi di qualunque tipo che dovessero verificarsi nel ricevere, accettare e dare esecuzione alle disposizioni inviategli nell'ambito dei "Servizi" o, comunque, ogni altra responsabilità a qualsiasi titolo derivante dal presente contratto sussisterà solo nei casi di dolo o colpa grave della Banca medesima. Fuori dei casi di dolo o colpa grave rimane esclusa in particolare ogni responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti subiti dal correntista in conseguenza dell'uso o del mancato uso dei "Servizi" nonché, in deroga all'art. 1223 c.c., qualsiasi responsabilità della Banca per il mancato guadagno.

#### **Art. 19 - Costi e Corrispettivi, Variazioni delle condizioni economiche**

I costi delle necessarie attrezzature e delle relative installazioni presso il Cliente, nonché i costi relativi a canoni e utilizzo delle linee telefoniche, connesse all'impiego del Servizio, sono a carico del Cliente medesimo.

Il Cliente si impegna a rispettare le condizioni economiche e a corrispondere i corrispettivi stabiliti per l'erogazione del Servizio, autorizzando con la sottoscrizione del contratto anche il relativo addebito sul proprio conto corrente.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 delle Norme Generali le eventuali variazioni economiche più sfavorevoli per il Cliente saranno portate a conoscenza del Cliente mediante specifica comunicazione scritta all'ultimo indirizzo conosciuto con un preavviso di giorni 30 rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Resta ferma la facoltà del cliente di recedere dal contratto senza penalità e spese di chiusura, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 20 - Recesso - clausola risolutiva espressa**

Come già precisato all'art. 17 della Sezione I delle Norme Generali, le parti contraenti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso indicato in tale articolo. Fermo restando quanto stabilito all'art. 17 della Sezione I delle Norme Generali, la Banca avrà altresì facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, dandone al Cliente comunicazione scritta, nel caso in cui quest'ultimo sia inadempiente ad una delle obbligazioni di cui alla presente "Sezione II- Norme del Servizio Corporate Banking" contenute negli artt. 3, 1° comma, 7, 2° comma, 8, 17, 1° e 2° comma, 19 1° comma, 23, 2° comma, e 25, di cui al presente contratto, nonché nel caso in cui il Cliente usi i "Servizi" in violazione di qualsiasi disposizione di legge o di regolamento relativa ai "Servizi" stessi.

La Banca ha inoltre facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato qualora, per cause di forza maggiore o per motivi derivanti da iniziative riferibili alla gestione della rete di trasmissione ed elaborazione dati utilizzata, l'erogazione dei "Servizi" si rendesse impossibile od ottenibile a condizioni sostanzialmente difformi da quelle preesistenti.

Sia nel caso di recesso della Banca Proponente, sia del Cliente, quest'ultimo è comunque tenuto a darne avviso alle eventuali Banche Passive.

#### **Art. 21 - Tempistica del recesso**

Nel caso di recesso, sia della Banca che del Cliente, la Banca medesima è tenuta ad effettuare i Servizi per tutti i flussi pervenuti entro il giorno lavorativo precedente la data di efficacia del recesso.

### **SEZIONE III - NORME PARTICOLARI RELATIVE ALLA FUNZIONE CBI (CORPORATE BANKING INTERBANCARIO)**

#### **Art. 22**

Il Servizio "Corporate Banking Interbancario" è contraddistinto dal marchio di qualità C.B.I. di cui è titolare l'Associazione Bancaria Italiana, mentre la Banca è licenziataria dell'uso di detto marchio.

#### **Art. 23**

I Servizi consentono al Cliente attraverso il collegamento telematico, di trasmettere istruzioni o ricevere informazioni tramite la Banca Proponente per la gamma di operazioni elencate di seguito:

- ordini di pagamento: bonifici e pagamento stipendi;
- operazioni di incasso: Ri.Ba., RID (presentate da clientela residente);
- disposizioni di esito: pagato, impagato, storno (relativi alle operazioni di incasso Ri.Ba e RID);
- conferme di ricezioni di flussi dispositivi;
- informazioni contabili: movimenti e saldo di conto corrente;

inoltre, come operazioni facoltative per le Banche Passive:

- bonifici esteri;
- MAV e relativi esiti;
- richieste di emissione di assegni circolari;
- pagamento elettronico di imposte e contributi (F24);
- Dossier Titoli.

Nei casi in cui il Cliente faccia parte di un Gruppo e ne gestisca i rapporti finanziari con modalità accentrate, e in tutti gli altri casi previsti dal Servizio, di gestione di flussi di terzi, il Cliente, attraverso collegamento telematico, può accentrare e smistare tramite la Banca Proponente anche i flussi elettronici relativi alla operatività finanziaria e commerciale di tutti i soggetti facenti parte del medesimo Gruppo ovvero di soggetti terzi, in entrambi i casi anch'essi Clienti del Servizio.

Il Cliente che, ai sensi del comma precedente, si avvale del collegamento telematico di altro Cliente resta responsabile dell'operato del soggetto che svolge le attività di collegamento previste dal presente contratto.

#### **Art. 24**

Il Cliente è tenuto a concordare con ciascuna Banca le operazioni per la cui esecuzione intende utilizzare i Servizi tra quelle che la singola Banca è in grado di eseguire e ad autorizzare le Banche Passive ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, assumendosi la responsabilità dell'autenticità, dell'esattezza e della completezza delle medesime istruzioni. La Banca fornirà a richiesta del Cliente la lettera contratto da scambiare tra le Banche Passive ed il Cliente stesso. Il Cliente dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire i Servizi da parte della singola Banca Passiva potrà avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima Banca.

#### **Art. 25**

Il Cliente è tenuto a far pervenire i flussi elettronici relativi alle disposizioni/operazioni previsti dall'art. 23 almeno entro 6 ore lavorative precedenti il

termine massimo previsto:

- dai contratti stipulati dal Cliente stesso con le singole Banche Passive per l'erogazione dei servizi elettronici relativi agli incassi ed ai pagamenti, salvo la deroga di cui al terzultimo comma del presente articolo;
- dalla normativa del servizio "Pagamento F24 Remote Banking CBI" fornita dalla Banca Proponente, per quanto riguarda il "pagamento elettronico di imposte e contributi" (F24).

Il Cliente garantisce l'autenticità delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, si impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici ad esso inviati.

Ai sensi del presente articolo, si considerano ore lavorative quelle intercorrenti tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni della settimana dal lunedì al venerdì.

In deroga al primo comma del presente articolo, per la Banca gli ordini di pagamento effetti dovranno pervenire, salvo diverse disposizioni, entro il terzo giorno lavorativo antecedente la scadenza.

**Art. 26**

Le informazioni contabili concernenti i rapporti in essere presso la Banca Proponente e le Banche Passive sono riferite al giorno lavorativo bancario precedente a quello di comunicazione e vengono quotidianamente poste a disposizione del Cliente al più tardi entro le ore 08.00, alla condizione che le Banche Passive abbiano fatto pervenire in tempo utile le proprie informazioni.

**Art. 27**

Nel caso di flussi elettronici rispetto ai quali la Banca Proponente opera anche come Banca Passiva si applicano le norme riportate nel successivo art. 28.

**Art. 28**

La Banca provvede ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di Conto Corrente di cui il cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e pagamento, le istruzioni ricevute mediante il Servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati dal Cliente medesimo.

La Banca provvede ad inviare gli "esiti" in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del Cliente prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea.

La "conferma di ricezione" verrà inviata o messa a disposizione dalla Banca nel corso dell'arco temporale di un'ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi.

**SEZ. SPECIALE - NORME PARTICOLARI DEL PAG.TO ELETTRONICO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI (F24)**

**Articolo 29**

Il servizio di pagamento elettronico di imposte e contributi (F24) è un servizio offerto su base facoltativa dalle banche aderenti al C.B.I., regolato dagli "Standard" relativi alla funzione "Pagamento F24 Remote Banking CBI", cui il Cliente è tenuto ad attenersi.

**Articolo 30**

Il servizio richiede l'indicazione da parte del Cliente dei codici tributo e di altri *standard*, previsti dall'Agenzia delle Entrate e dagli altri Enti Pubblici percettori, che il Cliente dichiara di conoscere. Il Cliente è tenuto a conoscere anche eventuali modifiche e/o integrazioni dei codici tributo e degli *standard* di funzionamento del servizio, indicati dall'Agenzia delle Entrate e dagli altri Enti Pubblici percettori.

**Articolo 31**

Il pagamento delle imposte e dei contributi relativi alle disposizioni inviate avverrà con addebito sui conti correnti indicati dal Cliente, sempreché questi ultimi abbiano la capienza corrispondente all'intero importo da addebitare.

**Articolo 32**

Come già indicato nel precedente articolo 25, le disposizioni di pagamento devono essere inoltrate alla Banca entro i termini previsti dalla normativa del servizio "Pagamento F24 Remote Banking CBI" fornita dalla Banca Proponente. Nel caso in cui le disposizioni siano inviate oltre il termine, la Banca non eseguirà l'operazione, dandone comunicazione al Cliente tramite avviso elettronico.

**Articolo 33**

Il Cliente si impegna a verificare, tramite apposita messaggistica telematica, secondo le modalità e gli standard previsti dalla normativa del servizio "Pagamento F24 Remote Banking CBI", l'esito delle disposizioni di pagamento dallo stesso inoltrate. Le disposizioni rifiutate dovranno essere ripresentate dal Cliente entro i termini previsti dalla normativa del servizio succitata.

**Articolo 34**

Le richieste di annullamento di deleghe di pagamento dovranno pervenire alla Banca per iscritto oppure tramite flusso telematico entro il giorno di scadenza dell'obbligazione di pagamento dell'imposta.

**Articolo 35**

A fronte dei pagamenti effettuati, la Banca rilascerà le attestazioni di pagamento secondo le specifiche indicate dall'Agenzia delle Entrate, anche con firma riprodotta meccanicamente.

**Articolo 36**

Ove il Cliente sia un soggetto professionalmente autorizzato a curare per conto dei contribuenti gli adempimenti fiscali, e richieda l'addebito delle somme risultanti dalle deleghe sui conti correnti dei contribuenti stessi, egli è tenuto ad acquisire preventivamente, sotto la propria responsabilità, l'autorizzazione scritta all'addebito in conto rilasciata dal contribuente, manlevando al riguardo da ogni responsabilità la Banca quale destinataria delle deleghe.

**Articolo 37**

Il Cliente si impegna a non presentare richieste di addebito in assenza delle citate autorizzazioni, ovvero successivamente alla loro revoca da parte del contribuente e ad inviare, su richiesta della Banca, formulata anche via fax, la copia o l'originale della singola autorizzazione, con le modalità richieste e nel più breve tempo possibile, in ogni caso non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta.

In mancanza di autorizzazione il Cliente è personalmente responsabile del suo operato, con pieno esonero da parte della Banca.